



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 12

13^a COMMISSIONE PERMANENTE (Territorio,
ambiente, beni ambientali)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

135^a seduta: venerdì 21 dicembre 2007

Presidenza del presidente SODANO

I N D I C E**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

(852) SAIA e BUTTI. – Modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 189, in materia di divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli di foche e loro derivati

(1511) SODANO ed altri. – Modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 189, in materia di protezione delle foche

(Discussione congiunta e approvazione in un testo unificato)

PRESIDENTE	Pag. 3, 4
COLONNELLA, sottosegretario di Stato per gli affari regionali e le autonomie locali	3
DE PETRIS (IU-Verdi-Com), relatrice	3
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	5

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l'Autonomia: DCA-PRI-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico-L'Ulivo: PD-Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo: SDSE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-La Destra: Misto-LD; Misto-Movimento politico dei cittadini: Misto-Mpc; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Partito Socialista: Misto-PS; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC; Misto-Unione Democratica per i consumatori: Misto-UD-Consum; Misto Unione Liberaldemocratici: Misto-UL.

I lavori hanno inizio alle ore 11.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(852) SAIA e BUTTI. – *Modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 189, in materia di divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli di foche e loro derivati*

(1511) SODANO ed altri. – *Modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 189, in materia di protezione delle foche*

(Discussione congiunta e approvazione in un testo unificato)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge n. 852 e 1511.

In relazione all'andamento dei lavori dell'Assemblea, propongo di sospendere la seduta per riprenderla al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea medesima.

Poiché non si fanno osservazioni così rimane stabilito.

I lavori, sospesi alle ore 11,01 sono ripresi alle ore 20,35.

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Comunico che i disegni di legge in titolo sono stati riassegnati alla Commissione in sede deliberante e propongo di acquisire l'esame svolto in sede referente, compresi i pareri delle Commissioni consultate, assumendo come testo base il testo unificato predisposto dalla relatrice, senatrice De Petris pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 26 settembre dell'anno in corso.

Non facendosi osservazioni così resta stabilito.

Poiché nessuno domanda di parlare in discussione generale passiamo all'esame dell'articolo 1 su cui sono stati presentati alcuni emendamenti.

DE PETRIS, *relatrice*. Gli emendamenti sono stati tutti presentati da me e di conseguenza non posso che esprimere parere favorevole. Ricordo in particolare che l'emendamento 1.1 recepisce il parere della Commissione affari costituzionali e l'emendamento 1.0.1 quello della Commissione bilancio.

COLONNELLA, *sottosegretario di Stato per gli affari regionali e le autonomie locali*. Esprimo parere favorevole su tutti gli emendamenti.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dalla relatrice.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dalla relatrice.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla relatrice.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.1, presentato dalla relatrice.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

Propongo alla Commissione di conferirmi il mandato di verificare la correttezza dei rinvii interni al testo, alla luce delle modifiche approvate, apportando, ove necessario, le necessarie correzioni, in sede di coordinamento formale del testo medesimo.

Poiché non si fanno obiezioni, così resta stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 20,36.

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N. 852

d'iniziativa dei senatori Saia e Butti

«Modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 189, in materia di divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli di foche e loro derivati»

Art. 1.

1. All'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

b) 1) dopo le parole: «gatti (*Felis catus*)», sono inserite le seguenti: «nonché foche»;

2) dopo le parole: «articoli di pelletteria» sono inserite le seguenti: «nonché loro derivati»;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. L'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione, istituito dall'articolo 1-*quater* del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, svolge attività di vigilanza e repressione dei fenomeni di violazione dei divieti di cui al comma 1».

DISEGNO DI LEGGE N. 1511

d'iniziativa dei senatori Sodano, Ronchi, Bellini, De Petris, Russo Spena, Donati, Silvestri, Ferrante, Molinari, Confalonieri, Gaggio Giuliani, Martone, Vano, Brisca Menapace, Di Lello Finuoli, Gagliardi, Rame, Allocca, Formisano, Tecce, Palermo e Albonetti

«Modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 189, in materia di protezione delle foche»

Art. 1.

1. All'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. È vietato utilizzare foche (*Cystophora cristata* e *Pagophilus Groenlandicus*) o loro parti per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento, articoli di pelletteria, oggetti, carni, grassi, olii, costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dai corpi o dalle pelli o dalle pellicce delle medesime, nonché commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale»;

b) al comma 2, dopo le parole: «comma 1», sono inserite le seguenti: «e 1-bis»;

c) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. L'attività di vigilanza e repressione dei fenomeni di violazione dei divieti di cui al comma 1-bis è svolta anche dall'Alto commissario per la lotta alla contraffazione di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80».

TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1511 E 852

(Modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 189, in materia di protezione delle foche e di divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli di foche e loro derivati)

Art. 1.

1. All'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole «articoli di pelletteria» sono inserite le seguenti: «nonchè loro derivati»

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. È vietato utilizzare foche (*Cystophora cristata* e *Pagophilus Groenlandicus*) o loro parti per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento, articoli di pelletteria nonché loro derivati, oggetti, carni, grassi, olii, costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dai corpi o dalle pelli o dalle pellicce delle medesime, nonché commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale»;

c) al comma 2, le parole: «al comma 1», sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;

d) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. L'attività di vigilanza e repressione dei fenomeni di violazione dei divieti di cui al comma 1-bis è svolta anche dall'Alto commissario per la lotta alla contraffazione di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80».

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO
DEI DISEGNI DI LEGGE N. 852, 1511**

1.3

IL RELATORE

Alla lettera b), al comma 1-bis, ivi richiamato, dopo le parole: «Cystophora cristata» aggiungere le seguenti: «, Arctocephalus pusillus».

1.2

IL RELATORE

Alla lettera c), sostituire le parole: «al comma 2» con le seguenti: «ai commi 2 e 3».

Conseguentemente, alla lettera d), capoverso 3-bis, ivi richiamato, sostituire le parole: «al comma 1-bis» con le seguenti: «ai commi 1 e 1-bis».

1.1

IL RELATORE

Dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo:

"Le medesime sanzioni si applicano ai casi di trasporto per la vendita."».

1.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'attività di vigilanza a repres-

sione svolta dall'alto Commissario, ai sensi dell'articolo 1 del provvedimento, deve essere svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».